

**Allegato "B" All'atto Rep./Racc. 16.630/8.827****STATUTO****Costituzione-Sede-Durata-Scopi**1. Costituzione e sede.

È costituita l'associazione denominata "**Associazione Organismi di Formazione**", in sigla **ASSOFOR**, con sede in Palermo; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell'Associazione.

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione potrà promuovere ed intrattenere rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti aventi scopi sociali e culturali non in contrasto, con le finalità dell'associazione.

L'associazione opera con riferimento ai principi ispiratori nel campo educativo e della formazione integrale della persona e, coerentemente, persegue i seguenti scopi:

la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini nel quadro di un sistema di educazione permanente;

l'orientamento e la realizzazione di iniziative ed interventi connessi alle politiche attive del lavoro;

la valorizzazione professionale delle forze di lavoro di tutti i settori delle attività produttive.

3. Durata dell'Associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

4. Scopi dell'Associazione.

1 - L'associazione ha per oggetto e scopo la tutela, lo sviluppo, la promozione e la rappresentanza degli interessi morali, sindacali, economici e di quelli comunque nascenti dall'esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale degli organismi rappresentati. L'associazione persegue tale scopo coordinandosi all'interno del sistema di orientamento e/o formazione professionale fornendo il proprio contributo agli Enti Pubblici e Privati che programmano azioni legate alle politiche formative.

2 - L'associazione promuove, favorisce e tutela la costituzione di una Consulta della Formazione in grado di promuovere interventi di rilevazione dei fabbisogni formativi ed elaborare documenti utili alla programmazione delle attività degli enti associati.

3 - L'associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, areligiosa ed indipendente.

4 - L'associazione imposta e svolge la propria attività al fine del conseguimento degli scopi statutari e dell'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) La promozione dello sviluppo della cultura della formazione professionale, dell'orientamento e delle politiche attive del lavoro tramite:

l'informazione e la consulenza degli associati, l'organizzazione di convegni, incontri, seminari, studi e ricerche;

l'adozione ed il sostegno di iniziative volte a sviluppare cointeressenze, sinergie e solidarietà all'interno del contesto degli operatori dell'orientamento e della formazione professionale;

la pubblicazione di libri e riviste, la realizzazione di siti web ed ogni altra azione nel settore dei media e della comunicazione;

lo svolgimento di ogni attività o servizio utile al progresso degli organismi di formazione;

- la piena osservanza da parte degli organismi politici preposti di tutte le norme regionali, nazionali e comunitarie in materia di formazione professionale;
- b) La rappresentanza degli organismi di formazione associati tramite:
- sviluppo di rapporti con le istituzioni, le pubbliche amministrazioni e le realtà associative, sindacali, economiche, politiche e sociali territoriali, nazionali ed estere;
  - la costituzione, la partecipazione o la contribuzione ad uffici, enti bilaterali, organismi, associazioni, società, istituzioni o ad altri enti italiani comunitari o esteri;
  - la nomina e la designazione di propri rappresentanti o esperti presso uffici, enti bilaterali, organismi, commissioni, associazioni, società, istituzioni o altri enti;
  - il supporto agli organismi associati in sede di concertazione con le rappresentanze sindacali.
- c) la tutela delle attività e degli interessi degli associati tramite:
- la promozione e il sostegno a processi di accreditamento utili a garantire un equilibrato contesto competitivo;
  - l'assistenza agli organismi associati attraverso confronto e all'uopo la stipula di accordi con le Amministrazioni pubbliche competenti;
  - la promozione e tutela della reputazione degli associati e dell'immagine del settore da perpetrare attraverso i canali di comunicazione con i mass media e presso ogni sede competente;
  - la promozione di accordi con fornitori e stakeholders, finalizzati all'orientamento di condizioni di vantaggio in favore degli associati;
  - la promozione di accordi di partenariato con associazioni di enti di formazione in Sicilia, in Italia e all'estero;
  - la promozione di accordi con fornitori e stakeholders, finalizzati all'ottenimento di condizioni di vantaggi in favore degli associati.
- d) La creazione e/o la partecipazione in strutture economiche e non economiche utili per la promozione e gestione degli interessi degli organismi aderenti.
- e) Per la realizzazione degli scopi suddetti, l'Assofor, anche attraverso i dipartimenti e/o gli associati, promuove e realizza in tutti i campi delle attività produttive e di servizio:
- interventi per la promozione culturale e sociale, per la valorizzazione professionale e per il primo inserimento lavorativo di giovani ed adulti;
  - iniziative finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale degli emigranti, degli immigrati, dei giovani ed adulti emarginati o a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro;
  - interventi connessi all'attuazione delle politiche di azioni positive e per le pari opportunità tra uomini e donne anche nel campo del lavoro;
  - interventi nell'ambito dei rapporti di formazione-lavoro e per la promozione, organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione e ristrutturazione;
  - informazione, orientamento e consulenza sulle tematiche del mercato del lavoro e sensibilizzazione sulle esigenze formative ad esso connesse;
  - formazione e aggiornamento ricorrente del personale direttivo e degli operatori culturali, tecnici ed organizzativi;
  - collaborazioni con organismi pubblici e privati, finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni;
  - interventi di promozione e di assistenza tecnica per la realizzazione dei sistemi formativi e delle politiche del lavoro nei Paesi in via di sviluppo;
  - attività di valorizzazione dei partenariati transnazionali della cooperazione e della mobilità nel quadro dell'internazionalizzazione delle politiche formative e del lavoro;
  - consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi, organizzativi e aziendali;
  - salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel settore socio sanitario.

#### 5. Coordinamento.

L'associazione, anche tramite il coordinamento delle attività affidate sul territorio, svolge un ruolo unitario di rappresentanza e di servizio per gli associati, di tutela, di valorizzazione e di gestione del marchio, di promozione di politiche di innovazione e sviluppo, di manutenzione dei principi e delle regole che presiedono all'intero sistema associativo.

L'associazione, i propri dipartimenti e gli associati operano in piena autonomia giuridico-funzionale ed amministrativa ed assumono esclusiva responsabilità per le obbligazioni rispettivamente contratte.

L'associazione programma, progetta e realizza le proprie attività su elencate direttamente, attraverso i Dipartimenti e/o affidando ai propri associati specifiche elaborazioni e la gestione di attività nell'ambito del territorio di competenza.

Il Direttore rappresenta il Dipartimento, resta in carica tre anni ed è rinnovabile. I compiti del Direttore e le attività di cui ai commi precedenti sono disciplinati dal regolamento interno.

### **Soci**

#### 6. Requisiti dei soci.

Possono essere soci dell'associazione gli organismi educativi, di orientamento e/o di formazione, privati e pubblici, in possesso dell'accreditamento rilasciato da parte delle autorità pubbliche competenti, i consorzi e le associazioni degli enti predetti.

#### 7. Categoria degli associati.

L'Associazione comprende le seguenti categorie di associati:

Soci Fondatori - Soci Ordinari - Soci Sostenitori - Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'Atto costitutivo dell'associazione o che abbiano fatto richiesta di ammissione e siano stati ammessi entro e non oltre il 31 luglio 2011.

Sono Soci Ordinari coloro che in possesso dei requisiti generali previsti dal presente Statuto, abbiano conseguito l'ammissione e che mettono a disposizione degli altri e dell'associazione la loro opera, il loro sapere, la loro esperienza nel perseguimento dei fini sociali attraverso la conduzione di attività tangibili e continue a favore della comunità.

Sono Soci Sostenitori coloro che, persone fisiche, Associazioni, Istituti, Fondazioni, Enti pubblici o privati, contribuiscono finanziariamente, sia mediante contributi in denaro che mediante cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili, a favore dell'Associazione sostenendone l'attività.

Sono Soci Onorari coloro che attraverso la loro attività abbiano contribuito a diffondere, sostenere o migliorare l'associazione.

#### 8. Ammissione dei soci.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati al Presidente dell'Associazione. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

#### 9. Doveri dei soci.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### 10. Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

A tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

### 11. Organi dell'associazione.

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea;
- consiglio direttivo;
- presidente;
- vicepresidente;
- dipartimenti.
- collegio dei sindaci e revisore unico
- collegio dei probiviri

#### **Assemblea**

### 12. Partecipazione all'assemblea.

L'associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

### 13. Convocazione dell'assemblea.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante comunicazione del presidente da inviarsi a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, con il relativo ordine del giorno.

### 14. Costituzione e deliberazioni dell'assemblea.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o da un socio designato dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario scelto dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

L'assemblea ordinaria o straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Nella deliberazione di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non esprimono il proprio voto.

#### 15. Forma di votazione dell'assemblea.

L'assemblea vota, normalmente, per alzata di mano; su decisione del presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei presenti aventi diritto al voto la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutinatori fra i presenti.

#### 16. Compiti dell'assemblea.

All' assemblea spettano i seguenti compiti:

##### in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente e dal vice presidente;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per ritardati versamenti;
- d) deliberare sugli indirizzi di ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare l'esclusione di un associato su conforme deliberazione del consiglio direttivo;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo:

##### in sede straordinaria

- g) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- l) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
- m) deliberare a maggioranza qualificata dei 2/3 aventi diritto al voto per la sfiducia ai componenti del consiglio direttivo.

### **Consiglio direttivo**

#### 17. Compiti del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- e) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- i) deliberare sulla variazione o istituzione di uffici o recapiti dell'Associazione;

l) operare opzioni relative alla disciplina contabile o fiscale consentite dalla legge vigente. Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

m) deliberare sull'esclusione di un associato da sottoporre alla valutazione dell'assemblea dei soci.

#### 18. Composizione del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

I membri del consiglio direttivo sono nominati tra i soggetti designati dagli enti soci, avendo cura di rispettare il criterio di rappresentatività territoriale.

L'assemblea stessa designa il presidente ed il vicepresidente fra i consiglieri nominati.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione o alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

#### 19. Riunioni del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre, in unica convocazione, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono i due terzi dei componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con avviso inviato a mezzo fax o e-mail almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un consigliere nominato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato a mezzo fax o e-mail, almeno 2 (due) giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del consiglio direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio vota a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

### **Presidente**

#### 20. Compiti del presidente.

Il presidente dirige l'associazione la rappresenta, a tutti gli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio. All'ufficio di presidenza spetta l'amministrazione ordinaria dell'associazione.

L'ufficio di presidenza ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento degli affari sociali.

All'ufficio di presidenza spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

L'ufficio di presidenza sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

L'ufficio di presidenza può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria. In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

Il Presidente viene autorizzato a porre in essere tutti gli atti e le operazioni che si rivelassero necessarie, in sede di adempimenti richiesti da norme di legge o disposizioni amministrative, salvo sempre approvazione per ratifica da parte degli organismi interni competenti.

### 21. Elezione del presidente.

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni il consiglio direttivo stesso provvede ad eleggere un presidente fino alla successiva assemblea ordinaria.

### **Vicepresidente**

### 22. Elezione del vicepresidente.

Il Vicepresidente viene eletto dall'assemblea dei soci fra i componenti del Consiglio direttivo di cui fa parte e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

### **Dipartimenti**

### 23. I Dipartimenti.

Nell'ambito del sistema di rappresentanza Assofor, i dipartimenti svolgono tutte le funzioni ad essi delegati. Per ciascun dipartimento viene nominato, da parte dell'assemblea, il consiglio di dipartimento e, da parte del consiglio direttivo in comune accordo con la presidenza, il direttore.

I compiti del consiglio di dipartimento sono disciplinati dal regolamento interno.

In particolare, in accordo con il consiglio direttivo, il dipartimento:

- a) favorisce lo sviluppo degli enti associati conformemente all'evolversi delle situazioni di mercato;
- b) favorisce lo sviluppo dei rapporti economici con altri organismi territoriali;
- c) promuove rapporti di collaborazione con organizzazioni locali del mondo imprenditoriale pubblico e privato e in particolare della piccola impresa;
- d) predispone e gestisce le iniziative e gli interventi previsti dall'art. 4 e i servizi di assistenza, ritenuti utili dalla Presidenza, per gli enti associati;
- e) il consiglio direttivo potrà, all'occorrenza, provvedere a nominare un direttore generale e/o nazionale, anche al fine di coordinare le attività dei dipartimenti e di dare uniformità di indirizzo e di azione su tutto il territorio nazionale.

### **Collegio dei Sindaci**

### 24. Il Collegio dei Sindaci.

Al collegio dei sindaci spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'ente.

Il collegio redige, per l'assemblea, la relazione annuale ai bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal consiglio di amministrazione.

Deve, inoltre:

- accertare la regolare tenuta della contabilità e l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio;
- accertare, trimestralmente, la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà dell'ente.

Il collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'assemblea.

Due dei sindaci effettivi sono designati rispettivamente dal ministero dell'economia e del lavoro. I componenti del collegio sindacale assistono ai lavori del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Il compenso del revisore è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio; in difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

### **Revisore unico**

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, l'associazione nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio; in difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sull'Associazione; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies del C.C..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 comma 2 C.C.

## **Il Collegio dei Proviviri**

### 25. Il Collegio dei Proviviri.

il collegio dei proviviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Decide, come arbitro irrituale, senza vincolo di procedura, salvo l'osservanza del contraddittorio, sulle questioni relative alla corretta interpretazione ed applicazione dello statuto.

I lodi del collegio hanno immediato valore esecutivo e tutti gli organi dell'Associazione sono tenuti a darvi applicazione.

In caso di gravi e reiterate violazioni statutarie, l'ente associato può essere estromesso con inibizione all'uso del marchio.

Il collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio elegge, nel suo seno, il presidente che ne coordina le attività e provvede alla sua convocazione.

Spetta al presidente trasmettere le decisioni del collegio alle parti interessate ed agli organi tenuti ad applicarle.

## **Finanze e patrimonio**

### 26. Entrate dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinati, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

### 27. Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è indivisibile: è costituito dal complesso di beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione che la stessa ha ricevuto a vario titolo.

### 28. Diritti dei soci al patrimonio sociale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.



## **Norme finali e generali**

### 29. Esercizi sociali.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al consiglio direttivo e al presidente.

### 30. Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed eventualmente anche i compensi.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in beneficenza o ad altre associazioni senza scopo di lucro.

### 31. Regolamento Interno.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

### 32. Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Antonio Oliveri – Gaetano Galeardi Notaio -.